

DISCIPLINARE DI INCARICO PER RAPPRESENTANZA PROCESSUALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 29 del 27.02.2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'affidamento di servizi di rappresentanza in giudizio dell'Ente ad avvocati esterni;

In data _____ e ora _____, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

TRA

La dott.ssa Maria Cristina Cantini, responsabile del Settore 1 Servizi Amministrativi, autorizzata alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, per conto del **Comune di Scarperia e San Piero**, con sede legale in via dei Bastioni n. 3, P.IVA 06403950485 (di seguito "Comune")

E

l'Avv. _____ nato a _____ (____) il _____ C.F. _____ P.IVA: _____ iscritto al Consiglio dell'Ordine di _____ dal _____ al n.____ in seguito denominato "Avvocato", in esecuzione della Determinazione n. ____ del _____ con la quale si è nominato il summenzionato avvocato al patrocinio legale al fine di costituirsi nel processo di fronte al Tribunale _____ e ad assumere rispettivo impegno di spesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Le parti, come sopra indicate, concordano che per l'incarico affidato con la determinazione n. _____ del _____ sarà corrisposto un onorario calcolato in base ai criteri e alle condizioni stabilite nel presente disciplinare ed ammontante ad € _____ di cui:

- € _____ per onorari
- € _____ per CPA a 4%
- € _____ per IVA al 22%
- € _____ per ritenuta d'acconto al 20%

Oltre ad eventuali spese vive esenti IVA, che saranno rendicontate precipuamente.

In caso di transazione il compenso ammonta a complessivi €

Per il pagamento dovrà essere presentata regolare fattura elettronica ai seguenti codici:

- Codice Univoco Ufficio del Comune di Scarperia e San Piero: UFFS8R
- Il nome dell'Ufficio è: Ufficio Segreteria, a cui rivolgersi per acquisire il codice CIG;
- P.E.C. : comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it

Con la firma della presente convenzione l'Avvocato s'impegna a:

- non attivare procedure monitorie in danno del Comune di Scarperia e San Piero prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento dei compensi professionali spettanti;
- non accettare incarichi in contraddittorio con il Comune di Scarperia e San Piero e a dichiarare per iscritto di non averne di pregressi;
- fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti.

Art. 2. DURATA DELL'INCARICO

Il rapporto contrattuale tra il Comune e l'Avvocato durerà fino alla conclusione del procedimento di primo grado a decorrere dalla data di aggiudicazione della selezione. L'Avvocato comunque si obbliga fin d'ora a portare a conclusione tutti i procedimenti fino al termine del primo grado di giudizio – sentenza di primo grado.

Alla scadenza del tempo stabilito in convenzione l'Avvocato decadrà automaticamente dagli incarichi conferiti e restituirà al Comune tutti i fascicoli di causa e ogni altra documentazione in suo possesso a questi ultimi riferita.

Art. 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

La prestazione è esercitata dall'Avvocato con il proprio lavoro, senza vincoli di subordinazione o l'inserimento a qualunque titolo nella struttura organizzativa del Comune, senza la facoltà di avvalersi né del personale né delle strutture del Comune stesso.

Art. 4. INCOMPATIBILITA'

L'Avvocato si impegna all'esercizio del mandato ricevuto con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel palmare rispetto delle norme di legge e deontologiche che regolano la professione forense.

L'Avvocato dichiara, sotto sua assoluta responsabilità, di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico sottoscritto con il Comune. Si impegna comunque a far cessare le dette incompatibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

L'Avvocato s'impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni sopra richiamate.

È facoltà del comune risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c..

Art. 5. FACOLTA' DI TRANSIGERE

La facoltà di transigere resta in capo al Comune, che rimane libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito dall'Avvocato. L'obbligo riservato a quest'ultimo limitandosi alla motivata e maggiormente vantaggiosa per il Comune proposta di soluzione, anche transattiva, delle controversie affidategli.

Art. 6. RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso di giorni 30 all'Avvocato, che decorrono dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'Avvocato ha facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di giorni 30 al Comune, che decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso dell'Avvocato sarà esercitato senza alcun danno al Comune.

Art. 7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e successiva esecuzione del presente disciplinare sono risolte inizialmente con l'incontro di entrambe le parti nella sede municipale – via dei Bastioni n. 3 – Scarperia e San Piero (FI), nel tentativo di pervenire ad una fattiva risoluzione della vertenza. Dell'incontro si redige sommario processo verbale.

Solo in caso di mancata conciliazione il Foro competente è quello di Firenze; il verbale avrà valore di prova documentale nel giudizio.

Art. 8. CONCLUSIONI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute – compreso le motivazioni indicate in premessa – e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'Avvocato incaricato

La Responsabile del Settore 1°